



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E AL CITTADINO

ORDINANZA SINDACALE NUMERO 2 DEL 07/04/2023

OGGETTO: ESTENSIONE PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A
COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL
COMUNE DI LODI

IL SINDACO

Visti l'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013 e l'art. 7 della D.G.R. XI-3502 del 5/08/2020, che individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

Preso atto che il Comune di Lodi è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

Richiamati:

- L'art. 5 del D.P.R. n. 74 del 2013 e l'art. 7 comma 13 della D.G.R. XI-3502 del 5/08/2020, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;
- Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 06/09/2022, che prevede, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;
- Il regolamento UE 2022/1369 del Consiglio del 05/08/2022, che prevede la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno;
- Il D.M. n. 383 del 06/10/2022, che riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del

D.P.R. n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di accensione di 13 ore giornaliere tra il 22/10/2022 ed il 07/04/2022;

Considerato che ai sensi dell'art. 6 del summenzionato decreto "Al di fuori dei periodi di cui al comma 2, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale di cui al medesimo comma 2, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria";

Rilevato che le previsioni metereologiche indicano nei prossimi giorni temperature al di sotto della media stagionale;

Visti:

- Il regolamento UE 2022/1369;
- Gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- Gli artt. 129 e 132 D.P.R. n. 380/2001;
- Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 06/09/2022;
- Gli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 74 del 2013;
- L'art. 7 della D.G.R. XI-3502 del 05/08/2020;
- Il D.M. n. 383 del 06/10/2022;

ORDINA

l'estensione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento sul territorio del Comune di Lodi, dal 7 aprile 2023 al 15 aprile 2023, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

ORDINA ALTRESÌ

Che la presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Lodi.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.lgs. 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Sottoscritto dal Sindaco
FUREGATO ANDREA
con firma digitale